

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come si compensano i crediti Iva

I limiti stabiliti per le compensazioni Iva vanno riferiti all'anno di maturazione del credito e non all'anno di utilizzo in compensazione

di **Daniele Hoffer**

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 16 del 19-4-2011 si occupa di compensazioni Iva, soggette dallo scorso anno a nuove regole, in particolare alla necessità del visto di conformità se i crediti in compensazione superano i 15.000 euro, ovvero alla necessità della preventiva presentazione della dichiarazione per compensare crediti di importo superiore a 10.000 euro (vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 7/2010 a pag. 82)

Il credito Iva relativo al 2009, in parte utilizzato in compensazione nel 2010, può essere utilizzato per la restante parte in compensazione anche nel 2011, fino alla presentazione della dichiarazione riferita al 2010, se l'importo complessivo risultava dalla dichiarazione relativa al 2009 e sulla stessa era stato posto il visto di conformità qualora il valore risultasse superiore ai 15.000 euro previsti dalla normativa. I limiti stabiliti per le compensazioni Iva sono infatti da riferirsi all'anno di maturazione del credito e non all'anno di utilizzo in compensazione.

Riferimento errato

Se nel 2011 si è invece utilizzato in compensazione un credito Iva residuo dal 2009, ma nel modello F24 è stato erroneamente riportato come anno di riferimento del credito il 2010, chiedendo

poi la specifica correzione presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, la compensazione viene imputata al plafond (limite compensabile) riferito al 2009 e il credito 2010 ritorna disponibile a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello di correzione. Discorso analogo per i modelli F24 con utilizzo di credito Iva e saldo zero.

Per quanto riguarda il credito Iva 2010, può essere utilizzato in compensazione già dall'inizio del 2011, a meno che non ecceda i 10.000 euro rendendosi in questo caso obbligatorio attendere fino al giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva; al raggiungimento del citato limite non concorrono però le compensazioni di crediti Iva relative ai primi tre trimestri dello scorso anno.

DIFFERITO IL TERMINE

Cessioni al minuto, comunicazione al 1° luglio

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile è stato disposto il differimento al 1° luglio della decorrenza dell'obbligo di comunicare i dati relativi agli acquisti di beni e servizi (cessioni al minuto) con importo superiore alla soglia di 3.600 euro Iva inclusa, per i quali non è prevista l'emissione di fattura (vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 2/2011 a pag. 30); questo per consentire il completamento dei necessari adeguamenti, anche tecnologici, connessi all'adempimento. **D.H.**

Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione Iva alla quale è stato posto il visto di conformità per poter utilizzare in compensazione un credito Iva superiore a 15.000 euro e successivamente venga presentata erroneamente una nuova dichiarazione priva del visto, questa si considera correttiva nei termini ovvero sostituisce la precedente e non è possibile fare compensazioni per importi superiori al citato limite.

Per rimediare è possibile quindi annullare il secondo invio, se si rientra nel termine di invio delle dichiarazioni, ovvero presentare una terza dichiarazione che sostituisce la precedente; in entrambi i casi il credito Iva, per importi superiori a 15.000 euro, sarà disponibile per la compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione della posizione.

Compensazioni con debiti iscritti a ruolo

In tema di compensazioni l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 13 dell'11-3-2011 ha fornito ulteriori chiarimenti sul divieto di compensazione di crediti tributari in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, e scaduti, di importo superiore a 1.500 euro (riferiti a imposte dirette, Iva, Irap e altre imposte indirette, ma non tributi locali o contributi).

Nel calcolo del limite rientrano anche gli oneri accessori quali sanzioni, interessi, aggi e ogni altra spesa collegata al ruolo.

Il limite di 1.500 euro è assoluto e non si potrà effettuare alcuna compensazione senza avere prima provveduto al pagamento del ruolo.

Il divieto di compensazione non si applica nel caso di ruoli per i quali è stata accordata la sospensione.

Se concessa la rateizzazione, invece, nel caso di mancato versamento della prima rata, o successivamente di due rate, si decade automaticamente dalla dilazione, il ruolo diviene riscuotibile e il divieto di compensare riguarda l'importo del residuo debito non pagato; se il mancato pagamento riguarda una sola rata, invece, la rateazione è ancora in essere, mentre la rata scaduta va considerata ai fini del raggiungimento del limite di 1.500 euro tra i ruoli scaduti.

La sanzione per indebita compensazione è stabilita nella misura del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell'ammontare dell'importo indebitamente compensato. ●